

**A TUTTI I CLIENTI** Alla cortese attenzione del Responsabile

**CIRCOLARE N. 4/2020**

**Oggetto: Emergenza Coronavirus.**

La paura e l'incertezza, vissuta in questi giorni, legata al diffondersi del COVID-19 (c.d. Coronavirus) nel nostro Paese, ha spinto in prima battuta le autorità a porre in essere delle misure di contenimento, a volte anche fortemente restrittive, che hanno non solo ridimensionato la nostra vita sociale, ma soprattutto hanno determinato un impatto negativo sull'intero ciclo produttivo delle aziende, le quali si trovano a dover sostenere dei costi a fronte di un ciclo produttivo interrotto o non a regime.

In data 08.03.2020 e 09.03.2020 il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato due nuovi Dpcm, in calce alla presente circolare, recanti ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Prima di analizzare i decreti, per quanto di nostra competenza, quello che ci preme sottolineare è che, in questo periodo così particolarmente critico, dobbiamo tutti fare uno sforzo per contribuire alla gestione dell'emergenza; i decreti non vietano di lavorare, ma chiedono di evitare gli spostamenti non necessari.

Pertanto, bisogna uscire di casa solo per recarsi al lavoro, se non diversamente disposto, e per specifiche necessità; diversamente è necessario restare a casa. E' necessario, quindi, rinunciare alla vita sociale ed evitare contatti esterni, soprattutto nell'ambito di luoghi dove si evidenzia la presenza di numerose persone. Non si tratta di allarmismo, ma solo di buon senso; possiamo uscire dall'emergenza, ma ognuno deve fare il suo.

Per quanto attiene nello specifico i decreti, in un primo momento con particolare riferimento alla Lombardia ed alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia e successivamente in tutto il territorio nazionale, a **decorrere dalla data del 08 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020** sono state adottate le seguenti misure:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui sopra, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Con comunicato stampa del 08.03.2020, il Ministero degli Interni ha chiarito che *gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da*

- *esigenze lavorative (quindi, come già precisato si può lavorare)*
- *situazioni di necessità*
- *per motivi di salute*

*da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.*

*Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.*

*La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.*

- b) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; in questi luoghi è sospesa ogni attività;
- c) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività di formazione a distanza; sono, inoltre, sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
- d) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- e) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

- f) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- h) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19;
- i) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- j) sono sospesi gli esami di idoneità da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori sopra richiamati.

## **GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE**

Per quanto attiene la gestione del momento di emergenza, allo stato i datori di lavoro hanno a disposizione strumenti che consentono di organizzare le risorse umane nel modo più efficiente possibile:

### **1. DATORI DI LAVORO CHE POSSONO FAR LAVORARE I PROPRI DIPENDENTI DA REMOTO:**

Vi è la possibilità, **per tutti i datori di lavoro, senza esclusione**, fino alla fine dell'emergenza (come da ultima disposizione DPCM 01/3/2020), di usufruire del lavoro agile (c.d. smart working); a causa dell'emergenza è possibile svolgere l'attività lavorativa da remoto anche in assenza dell'accordo individuale, previsto

dalla norma, assolvendo all'obbligo di informativa sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in via telematica, mediante utilizzo del portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro.

## **2. DATORI DI LAVORO CHE NON POSSONO FAR LAVORARE I PROPRI DIPENDENTI DA REMOTO:**

- far fruire ai propri dipendenti le ferie ed i permessi residui alla fine dell'anno precedente, come peraltro raccomandato dall'art. 1 co. 1 lett. e) del decreto in esame.

Questa soluzione avrebbe un effetto positivo sia per il datore di lavoro, in quanto si abbatterebbe il costo dei ratei e si eviterebbero le sanzioni correlate all'obbligo di fruizione delle ferie, sia per il lavoratore che riceverebbe l'intera retribuzione, a differenza del caso in cui si ricorra a forme di integrazione salariale per le quali la retribuzione è ridotta ed i tempi di percezione dell'indennità potrebbero essere di diversi mesi;

- concordare la fruizione anche delle ferie e dei permessi dell'anno in corso ipotizzando uno spostamento del periodo di chiusura aziendale che non si ripeterà nel corso dell'anno: tale soluzione deve essere attentamente valutata e condivisa con i lavoratori anche alla luce delle limitazioni previste dai CCNL in materia di determinazione del periodo feriale;
- ricorrere agli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro (es. cassa integrazione); al momento si è in attesa di un provvedimento che estenda ad una più ampia area le modalità semplificate di accesso agli ammortizzatori sociali come prevista attualmente per la sola "zona rossa".

## **3. DATORI DI LAVORO CHE PATISCONO PARTICOLARI DIFFICOLTÀ FINANZIARE E NON HANNO DISPONIBILITÀ DI LIQUIDITÀ:**

Per i datori di lavoro che versano in difficoltà finanziaria (determinata anche dall'emergenza in corso), la soluzione di "smaltimento" ferie e permessi aggraverebbe ulteriormente i problemi di liquidità; è chiaro che, in questo caso, il ricorso agli ammortizzatori potrebbe essere la soluzione a minore impatto.

In attesa di novità relative alle misure straordinarie adottate a livello nazionale e regionale, che sarà nostra premura comunicarvi nel più breve tempo possibile, lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarvi.

**PBK srl**

**Milano, lì 10 marzo 2020**